



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 274 del 18/11/2013 – 20/11/2013 Udienza pubblica del 22/10/2013
Massima n. 1:	<p>Titolo Inquinamento - Normativa di cui al Capo IV- bis del decreto-legge impugnato, volta a favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive e contenente una serie di misure incentivanti l'utilizzo di veicoli a energia elettrica e a sviluppare la ricerca in tale settore - Temporanea applicazione in tutto il territorio nazionale, nell'attesa che ciascuna Regione o Provincia autonoma provveda ad adeguare la normativa locale vigente ai principi individuati dal legislatore statale - Immediata applicabilità della normativa anche alle Province autonome, in violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto speciale - Necessità di dichiarare che le disposizioni di cui al Capo IV- bis dell'impugnato decreto-legge non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel tempo che precede l'entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti - Illegittimità costituzionale in parte qua .</p> <p>Testo Va rilevata l'illegittimità costituzionale, sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per violazione dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento”, dell'articolo 17-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis dello stesso decreto-legge, che favoriscono la mobilità mediante i veicoli a basse emissioni, non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento delle disposizioni provinciali alle norme statali. Infatti la norma impugnata prevede</p>



	<p>che la legislazione statale sia applicata immediatamente anche nella regione Trentino Alto Adige/ Südtirol e alle due Province autonome contrastando con le disposizioni statutarie di attuazione contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 che prevede un particolare procedimento di adeguamento della legislazione regionale e provinciale al sopraggiungere di nuovi principi stabiliti dalla legislazione statale nelle materie di competenza esclusiva e concorrente.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio : decreto legge 22/06/2012, n. 83 art. 17-ter, co. 5 legge 07/08/2012, n. 134</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 118 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8, n. 5 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8, n. 6 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8, n. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8, n. 17 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8, n. 18 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9, n. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 14 statuto regione Trentino Alto Adige art. 16</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 art. 8-quater decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977, n. 235 art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977, n. 235 art. 15 decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974, n. 381 art. 19 decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974, n. 381 art. 20 decreto legislativo 16/03/1992, n. 266 art. 2 legge 21/12/2001, n. 443 art. 1</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

